



Centro Studi
progettazioni - strutture
geologia - geotecnica

piazza N. Tofano n.38
80030 SAN VITALIANO (NA)

prof. ing. Angelo Spizuoco

Gent.mo

Dott. Ing. Massimo Di Marco

C.T.U. nominato nel procedimento giudiziale innanzi a:

Tribunale di Bologna
R.G. 0000 / 0000
G.I. Dott.ssa GIULIANO

CORBBBBBBB NAAAAA
contro
MAAAAAAAAAA FIIIII
e altri

Oggetto: note autorizzate al Verbale del 20/09/2011

Lo scrivente dott. ing. Angelo Spizuoco, C.T. di Parte Attrice, raccogliendo l'invito formulato dal C.T.U. nella parte conclusiva del Verbale delle oo.pp. del giorno 20 settembre 2011, come sopra autorizzato, propone le seguenti osservazioni.

Dalla convocazione dei C.T. per la riunione del 20 settembre 2011 e dalla lettura del relativo Verbale, emerge chiaramente che il C.T.U. non solo ha rilevato la gravità del problema e la complessità della problematica, ma ha anche fatto rilevare ed indicato gravità e complessità agli altri C.T. presenti.



Evidente e rilevante il totale mancato riscontro, delle Parti in causa, in ordine alla reiterata e formale richiesta del C.T.U. di ottenere copia della documentazione, come specificamente indicata dallo stesso C.T.U. fin dai primi Verbali in sede di sopralluogo degli immobili.

Quanto sopra, si noti, nell'ottica della rilevanza tecnica di quanto già emerso dai primi sopralluoghi e nell'ottica della evidenza della condizione di attuale e persistente pericolo in cui si trovano i luoghi di causa.

Altro profilo sarà – poi – quello di attribuire le singole responsabilità e di quantificare danni e costi.

Ad avviso dello scrivente, per la prosecuzione dei lavori tecnici, si potranno osservare i seguenti criteri.

Potrà essere utile definire il programma delle indagini da effettuare (sondaggi e prove di laboratorio) solamente dopo avere reperito il progetto originario del fabbricato, nel suo complesso, e quello – in sanatoria – relativo all'ultimo Piano.

Viceversa, appare evidente fin d'ora il rischio di predisporre e di fare eseguire una lunga serie di indagini inutili e/o superiori a quelle strettamente necessarie, finalizzate allo scopo.

In ogni caso, appare utile e necessario conoscere quale sia esattamente l'oggetto d'indagine che il C.T.U. intende delegare agli ausiliari.



E' appena il caso di sottolineare che l'Amministratore del fabbricato e/o le altre Parti in causa sono tenute a conservare e, quindi, a consegnare al CTU il materiale progettuale di cui sopra, con tutti i relativi titoli concessori.

Nel Verbale, si legge: "verificata l'impossibilità a reperire gli schemi ed elaborati strutturali".

Tale impossibilità, ovviamente, non può essere di natura oggettiva e **si confida che, anche autonomamente e di propria iniziativa, il C.T.U. possa reperire, presso i competenti Uffici Tecnici comunali e/o l'Archivio, tutta la documentazione necessaria ai fini di causa.**

In aggiunta alla ulteriore e formale richiesta, del C.T.U. nei confronti dell'Amministratore del Condominio (il quale è tenuto a fornire risposta scritta in merito), si è del parere che il C.T.U. possa comunque attivarsi per reperire tutta la documentazione necessaria anche presso altri Uffici di competenza (Genio Civile e Prefettura).

Appare necessario ai fini di causa acquisire agli atti tutto il materiale progettuale relativo al fabbricato di Via Nxxx xx / xx:

- progetto originario
- **progetti e atti relativi a tutti gli interventi successivi** che, fino ad oggi, sono stati eseguiti sul fabbricato.

Pare davvero improbabile che – nella città di Bologna – il Comune, il Genio Civile e la Prefettura non siano in possesso del materiale progettuale relativo al fabbricato.

In ogni caso, ogni eventuale formale risposta negativa dovrebbe essere accuratamente conservata dalla procedura.



Anche dal progetto architettonico, si individuano preziose informazioni sullo schema strutturale del fabbricato, essendo indicato in esso la disposizione dei pilastri, ecc.

A tale fine particolare importanza assume il progetto di condono relativo all'ultimo piano del fabbricato (quello eseguito alcuni decenni addietro).

L'acquisizione di quanto sopra è propedeutico a qualsiasi attività che si vuole porre in essere sul fabbricato ed alla richiesta di ausiliari ed idonei preventivi.

Diversamente, il rischio è quello di procedere all'esecuzione di indagini non "mirate" che farebbero inesorabilmente lievitare i costi delle operazioni peritali.

A tal proposito, ci permettiamo di rilevare che il costo delle ulteriori ed eventuali indagini non può essere addebitato al solo Sig. Corbbbbbbb, in qualità di Parte Attrice.

Ciò sia in considerazione del fatto che, delle ipotizzate indagini ne beneficerebbero in futuro, tutti i Condòmini e l'intero Condominio.

Ma ciò anche in ragione del fatto che la vastità della problematica è emersa successivamente alla decisione del Giudicante di attribuire provvisoriamente i costi di perizia a Parte Attrice e che questa non è limitata alla sicurezza della sola unità abitativa del Sig. Corbbbbbbb, ma investe l'intero edificio e comunque riguarda strutture condominiali.



Per concludere sul punto, si richiede che il C.T.U. – nella propria Istanza da sottoporre al Giudice – formuli richiesta di suddividere l'anticipazione di queste ulteriori spese a carico anche delle Parti:

- Condominio
- Fiiii (Parte Convenuta)
- Exxxxx (conduttore dell'immobile da cui è scaturito l'incendio)
- Bxxxxxx (proprietaria dell'appartamento da cui è scaturito l'incendio),

rimettendo al Giudice, in ogni caso, una diversa suddivisione dell'anticipazione delle spese ma che non sia integralmente a carico del solo Sig. Corbbbbbbb.

A nostro avviso, per effettuare il rilievo della struttura, è sufficiente, oltre al CTU, l'ausilio di uno o due collaboratori dello Studio.

Le indagini – in ogni caso – dovrebbero essere indagini non distruttive e relative ad accertare la “carbonatazione” del calcestruzzo.

Ulteriori indagini sarebbero quasi inutili, perché conoscendo l'epoca di costruzione del fabbricato, fin d'ora **si possono eseguire le verifiche statiche attribuendo alla struttura** (in via di ipotesi) **le migliori qualità esistenti per il materiale adoperato.**

Quindi, anche ammettendo – per ipotesi – l'utilizzo del materiale tecnicamente migliore (al tempo), **qualora le verifiche non risultassero soddisfacenti, già nelle suesposte condizioni, sarebbe inutile e gravoso procedere a nuove indagini.**



Centro Studi
progettazioni - strutture
geologia - geotecnica

piazza N. Tofano n.38
80030 SAN VITALIANO (NA)

prof. ing. Angelo Spizuoco

A maggior ragione per il fatto che Parte Attrice rimane, ancora oggi, la parte che ha subito i danni economici, di cui chiede Giustizia.

In ultimo, ci permettiamo di evidenziare l'importanza di ulteriori indagini che possano essere finalizzate all'individuazione di vizi occulti presenti nell'appartamento di proprietà "Bxxxxxx" e/o fossero finalizzate a verificare la qualità del materiale (calcestruzzo e ferro) riscontrabile, in sito, dopo il noto incendio.

Si rimane in attesa, cortesemente, di ricevere copia di eventuali Note e Osservazioni che dovessero essere inviate, da altri Consulenti, entro il termine ultimo del 25 settembre p.v.

San Vitaliano, lì 22 settembre 2011

Cordiali saluti